



COMUNE DI CASTENEDOLO
Provincia di Brescia

COPIA

**Deliberazione N. 13
24-06-2026**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA
CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI**

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30, presso la Biblioteca Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Bianchini Pierluigi	Presente	Zaltieri Silvia	Presente
Tonoli Eugenia	Presente	Carletti Giovanni	Presente
Belpietro Alberto	Presente	Terramoccia Paolo	Presente
Annunziata Francesco	Presente	Galanti Mara	Presente
	in		
	videoconf		
	erenza		
Giotto Giorgio	Presente	Busseni Alessandra	Presente
Cavagnini Matteo	Presente	Mattei Simona	Presente
Faustini Flavio	Assente	Podavini Gabriele	Presente
Taglietti Pietro Ioris	Presente	Chiroli Paola	Assente
			giustificat
			o
Ferremi Lorenzo	Assente		
	giustifica		
	to		

**TOTALE PRESENTI: 14
TOTALE ASSENTI: 3**

Partecipa il Segretario Comunale. Russo Angela Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchini Pierluigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI

Il Presidente introduce quindi il secondo e il terzo punto all'ordine del giorno, informando il Consiglio della presenza in aula del Dott. Enrico Capoferri, *Chief Financial and Operating Officer*, della Società CBBO Srl, invitato per illustrare e sviluppare le relazioni tecniche relative al regolamento per la disciplina della tariffa e al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti.

Il Sindaco-Presidente, prima di cedere la parola al Dott. Enrico Capoferri, invita l'Assessora Alessandra Busseni ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.29 del 30/10/2025 con la quale è stato affidato in house a decorrere dall'01/01/2026 fino al 31/12/2035 il servizio di gestione rifiuti e riscossione della tariffa;

RICHIAMATO l'art.1, commi da 641 a 668, della Legge n.147/2013 che disciplinano la tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

PRECISATO che il Comune di Castenedolo, a seguito della delibera di Consiglio sopra citata ha inteso adottare, dal 1° gennaio 2026, la Tariffa corrispettiva (di seguito anche “TARI”), di natura patrimoniale e non tributaria, soggetta ad IVA, destinata a finanziare il servizio di igiene ambientale, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013 e che la medesima, come già specificato, sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani C.B.B.O. Srl (di seguito anche “Gestore”), attraverso il modello dell'in house providing, come previsto dall'art.1, comma 690, della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, all'Art. 1, comma 677, ha modificato l'art.3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 conv. nella L.15/2022, in forza del quale si dispone quanto segue: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. (...) In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

VISTO quindi che ai sensi della L. 25/2022 e in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune approva il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e il Regolamento della TARI e della tariffa corrispettiva, secondo le norme statali per l'anno di riferimento;

PRESO ATTO che le delibere di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI a partire dall'anno 2021, in virtù dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il corrispettivo comunale sui rifiuti e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Entra il Consigliere Flavio Faustini, i presenti risultano 15

UDITI gli interventi:

Alessandra Busseni – Assessora al Bilancio e Tributi - rinnova i ringraziamenti al Dott. Capoferri per la presenza. Sottolinea come il servizio di gestione dei rifiuti, pur non essendo una tematica nuova, rivesta un'importanza fondamentale per la vita della comunità, per le relazioni sociali e per la tutela dell'ambiente. Evidenzia, inoltre, che la complessità tecnica e specialistica della materia è cresciuta proporzionalmente alla sua rilevanza, in particolare a seguito del massiccio intervento regolatorio di ARERA a partire dal 2021, che ha introdotto vincoli e definizioni estremamente stringenti. Ricorda che nel mese di ottobre dello scorso anno il Consiglio Comunale ha confermato l'affidamento *in house* del servizio di gestione rifiuti alla società CBBO per la durata di ulteriori dieci anni. Contestualmente alla gestione, è stata affidata alla medesima società anche l'attività di riscossione, al fine di garantire all'Ente e alla cittadinanza un unico interlocutore. Tale innovazione procedurale rende necessaria la modifica del vigente regolamento comunale. Spiega che il passaggio a questa nuova modalità comporta l'adozione della cosiddetta Tariffa Corrispettiva, la quale risulta assoggettata a IVA. Rassicura che gli articoli modificati risultano essenziali per recepire formalmente tale aggiornamento normativo e fiscale, rimandando al Dott. Capoferri l'illustrazione del dettaglio tecnico. In merito alla Carta dei Servizi, l'Assessora informa che il documento verrà tempestivamente aggiornato con i dati approvati nella seduta odierna e sarà consultabile sia sul sito istituzionale del Comune e su quello di CBBO. Sottolineata l'utilità della Carta dei Servizi, intesa come uno strumento di trasparenza fondamentale per l'utenza, per il Consiglio e per gli operatori stessi, utile a definire con chiarezza ruoli, competenze e modalità di erogazione del servizio.

Pierluigi Bianchini - Sindaco: ringrazia l'Assessora ed invita il Dott. Capoferri a prendere posto al tavolo del Consiglio Comunale per il suo intervento.

Dott. Enrico Capoferri - Chief Financial and Operating Officer - CBBO: Ringrazia l'Assessora per l'introduzione. Fa presente così come è stato giustamente evidenziato, il regolamento, il Piano Finanziario (PEF) e il sistema tariffario costituiscono un insieme unitario. L'esigenza di questa riorganizzazione è emersa durante la fase di consultazione, quando il Comune si trovava a gestire il servizio con una pluralità di interlocutori: uno per la raccolta e lo spazzamento, e un altro che collaborava con gli uffici comunali per la parte prettamente tariffaria. Si è quindi valutata l'opportunità di individuare un unico interlocutore capace di gestire sia i servizi sul territorio (raccolta e spazzamento) sia l'attività di riscossione della tariffa, in qualità di gestore riconosciuto da ARERA. Ricorda che ARERA è l'autorità che oggi regola a tutto tondo il settore dei rifiuti, dopo aver già normato il settore idrico e quello dell'energia elettrica. Il passaggio fondamentale è quello alla Tariffa Corrispettiva. Come anticipato dall'Assessora, in questo regime è il gestore che riscuote direttamente e gestisce l'entrata, la quale perde la natura di tributo (con i relativi riflessi sul bilancio comunale) per assumere quella di entrata patrimoniale basata sul corrispettivo del servizio. Questo passaggio è stato curato in stretta sinergia con gli uffici comunali per garantire la totale continuità operativa, sia per l'impianto tariffario sia per la gestione del servizio.

Quest'ultimo non subirà variazioni rispetto al passato, anche perché il Comune di Castenedolo ha già attivo il sistema di misurazione puntuale del secco indifferenziato (tramite transponder/tag e sistemi di pesatura sui mezzi). Questo elemento rappresenta il prerequisito fondamentale affinché un Comune possa passare alla Tariffa Corrispettiva, ai sensi della Legge n. 147/2013 e del D.M. 20 aprile 2017. La Tariffa Corrispettiva prevede l'IVA esposta. Non si tratta di un costo aggiuntivo rispetto al passato: nel regime tributario precedente, infatti, l'IVA era già presente come costo indetraibile inserito all'interno dell'impianto tariffario. Ora, non trattandosi più di una bolletta ma di una vera e propria fattura (ferme restando le addizionali provinciali e le componenti perequative), l'IVA viene esposta in quanto corrispettivo di un servizio. Questa novità consentirà alle numerose utenze non domestiche di detrarre l'IVA, traducendosi in un vantaggio contabile per le imprese. Il servizio sarà gestito integralmente da CBBO, sempre in costante collaborazione con il Comune, che rimane l'Ente Territorialmente Competente (ETC) sia dal punto di vista normativo sia nei rapporti con ARERA. Nonostante l'assunzione del rischio d'impresa da parte del gestore e l'estensione delle attività a carico di CBBO – che dal 1° gennaio 2026 si occuperà interamente di fatturazione, billing, riscossione ordinaria e coattiva, fino alle eventuali procedure esecutive – l'impatto tariffario complessivo sarà estremamente contenuto. Grazie al lavoro della Dott.ssa Cestone e all'applicazione di quote di avanzo o fondi nella disponibilità dell'Ente, l'incremento tariffario medio stimato si attesta tra il 2,5% e il 3%, una variazione fisiologica se consideriamo che l'inflazione programmata da ARERA è pari all'1,8%. Non ci saranno quindi impatti significativi per le utenze domestiche e non domestiche. Sotto il profilo temporale, il Piano Finanziario viene deliberato oggi per una durata quadriennale (2026-2029), ma la sua revisione resta biennale. Oggi vengono approvati i piani finanziari per il 2026 e il 2027, insieme alle tariffe per l'anno 2026; l'anno prossimo si procederà all'approvazione delle tariffe per il 2027. Le proiezioni per il 2028 e 2029 hanno un valore prevalentemente statistico e programmatico, sia per l'incertezza intrinseca dei mercati nel lungo periodo, sia perché la regolazione ARERA consente revisioni biennali o straordinarie in caso di necessità. Il PEF odierno è perfettamente coerente con il Piano Finanziario di Affidamento. Questo è un requisito ormai essenziale per i servizi pubblici locali (siano essi affidati a gara o in house): il PEF tariffario deve ricalcare fedelmente il piano di affidamento, e nel nostro caso la coerenza è totale. La struttura delle tariffe (quota fissa basata sulle superfici e quota variabile basata sui componenti del nucleo familiare) rimane temporaneamente ancorata ai criteri storici del D.P.R. n. 158/1999. Le vere novità strutturali arriveranno a partire dal 2028. ARERA ha infatti deliberato una profonda riforma del sistema tariffario nazionale attraverso il testo unico TICSER (Testo Unico dei Corrispettivi). Si tratta di una disciplina complessa che stravolgerà l'attuale ripartizione tra parte fissa e variabile, introducendo nuove categorie di scomposizione dei costi. Pertanto, il biennio 2026-2027 sarà un periodo di transizione e continuità, basato sul modello attuale (fisso, variabile e misurato sul secco). Dal 2028, Castenedolo e tutti i Comuni italiani dovranno recepire le novità del TICSER. In questa fase transitoria, l'unica differenza tangibile riguarderà le modalità di emissione: non sarà più il Comune a inviare l'avviso di pagamento inserendo i conguagli dell'anno precedente, ma sarà il gestore CBBO a emettere un acconto (indicativamente tra settembre e ottobre) e un saldo a chiusura dell'anno solare, calcolato sulla base dei conferimenti effettivi misurati oltre la soglia minima compresa nel canone. I rapporti euro-chilogrammo e chilogrammo-litro rimangono invariati. Le simulazioni effettuate confermano la stabilità dei valori economici dell'impianto a tutela della cittadinanza.

Pietro Ioris Taglietti – Capogruppo Più Castenedolo in Comune: formula una richiesta di chiarimento ponendosi nella prospettiva di un comune cittadino utente. Chiede se, a seguito del passaggio della gestione amministrativa e burocratica alla società partner, gli eventuali aumenti tariffari futuri saranno decisi autonomamente dal gestore o se rimarrà in capo all'Amministrazione Comunale il potere di controllo e di vincolo per il contenimento dei costi.

Pierluigi Bianchini- Sindaco interviene per precisare che l'approvazione delle tariffe costituisce una precisa competenza del Consiglio Comunale. Spiega che il Piano Finanziario (PEF) viene predisposto attraverso un lavoro sinergico e propedeutico tra gli uffici del Comune di Castenedolo

e le strutture di CBBO. Evidenzia che il PEF in approvazione manterrà una stabilità tariffaria anche per l'anno successivo, mentre per il biennio 2028-2029 occorrerà recepire le future linee guida di ARERA. Ribadisce infine che, trattandosi di una società *in house*, il gestore non può deliberare aumenti indiscriminati senza il preventivo e formale accordo dell'organo consiliare.

Dott. Enrico Capoferri - Chief Financial and Operating Officer - CBBO: conferma quanto espresso dal Sindaco, specificando che il ruolo del gestore consiste nella quantificazione e nella proposta dei costi di gestione del servizio, mentre la titolarità della tariffa e la responsabilità finale rimangono in capo al Comune, quale Ente Territorialmente Competente (ETC).

Pietro Ioris Taglietti – Capogruppo Più Castenedolo in Comune pone un secondo quesito, tracciando un parallelismo con quanto avvenuto nel settore del ciclo idrico con la società A2A, e domanda quale sarà la frequenza della fatturazione. Rileva che in quella circostanza il passaggio dall'unica bolletta annuale a emissioni periodiche plurime ha comportato l'addebito ripetuto delle spese di spedizione e gestione. Sottolinea che tali costi accessori rappresentano un rincaro reale che incide sul bilancio delle famiglie, generando talvolta malcontento, e chiede pertanto se si configurerà una situazione analoga e se sia possibile evitare tale aggravio economico.

Dott. Enrico Capoferri - Chief Financial and Operating Officer - CBBO: precisa che la frequenza delle fatturazioni rimarrà invariata rispetto all'assetto precedente, confermando l'emissione di due documenti all'anno: un acconto e un saldo. Evidenzia che la regolamentazione vigente vieta l'addebito diretto all'utente delle spese di spedizione cartacea. Pertanto, tali costi non saranno esposti in fattura (come avveniva in passato con voci fisse da 1,50 o 2,00 euro), ma risulteranno assorbiti nel costo complessivo del servizio; l'addebito delle spese vive di spedizione tramite raccomandata resterà circoscritto unicamente alle procedure di recupero coattivo e decreti ingiuntivi. Specifica, inoltre, che l'acconto comprenderà esclusivamente i canoni fissi previsti e non riporterà i conferimenti extra, i quali saranno invece computati nella fattura di saldo a chiusura dell'anno solare, unitamente al conguaglio dei mesi residui. L'unica variazione sostanziale riguarderà il soggetto emittente (*billing*), l'attività di fatturazione e l'invio, che passeranno direttamente in capo al gestore CBBO e non saranno più gestiti dall'Ente.

Alessandra Busseni – Assessora al Bilancio e Tributi domanda se per gli utenti vi sarà la possibilità di attivare l'addebito diretto delle bollette in conto corrente bancario.

Dott. Enrico Capoferri - Chief Financial and Operating Officer - CBBO: risponde positivamente, specificando che sia in occasione dell'acconto sia del saldo verrà regolarmente allegato il modulo per l'attivazione della domiciliazione bancaria (SDD/RID). Per i cittadini che non aderiranno alla domiciliazione, il pagamento avverrà tramite il circuito PagoPA, con la possibilità di saldare il corrispettivo anche presso il Punto Eco, i tabaccai, gli uffici postali o i canali telematici dedicati, fermo restando il pagamento delle relative commissioni d'uso. Aggiunge che la società gestisce già con successo la Tariffa Corrispettiva in altri quattro Comuni (Ghedi, Montichiari, Calvisano e Montirone), registrando un'ottima percentuale di adesione al servizio SDD. Sottolinea che l'attivazione del RID rappresenta un elemento di stabilità fondamentale anche per l'azienda, dato l'impegno finanziario derivante dall'anticipazione dei costi del servizio a fronte di un incasso dilazionato in due tranche nell'arco di quindici mesi. Conclude assicurando che lo stimolo all'utilizzo dei canali digitali e della domiciliazione sarà promosso sia all'interno dei documenti di fatturazione, sia durante le interlocuzioni dirette con l'utenza presso gli sportelli TARI, la sede aziendale e il Punto Eco.

Ing. Giovanni Carletti – Assessore ai Lavori Pubblici: richiede informazioni in merito allo stato di attuazione del decreto sui rifiuti tessili, rilevando un ritardo ministeriale di diversi anni nell'emanazione della disciplina attuativa. Evidenzia che tale riforma costituisce una nuova opportunità di sviluppo per il gestore CBBO e per il mondo imprenditoriale nel trattamento di frazioni che precedentemente venivano conferite dai cittadini unicamente presso l'isola ecologica o i centri di raccolta. Chiede, pertanto, se la società stia già predisponendo delle strategie operative per l'applicazione del decreto e se l'introduzione di questa nuova normativa comporterà modifiche per il Comune, ad esempio tramite l'attivazione di una raccolta dedicata porta a porta o

il potenziamento di punti di raccolta puntuali sul territorio, al fine di reimmettere tali scarti nella filiera del riciclo come materie prime seconde.

Dott. Enrico Capoferri - Chief Financial and Operating Officer – CBBO: rileva che il settore della raccolta tessile attraversa attualmente una fase di complessità e incertezza normativa. Spiega che fino al 2025 la raccolta degli abiti usati tramite i contenitori stradali costituiva una filiera che si autososteneva economicamente e non comportava costi per la collettività: il gestore ritirava i materiali in virtù di apposite convenzioni con il Comune, reimmettendoli nel circuito del trattamento e del riuso. A seguito delle modifiche introdotte nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), la gestione degli abiti usati (codice CER 20.01.10) e dei residui tessili quali lenzuola, stracci o tappeti (codice CER 20.01.11) è divenuta di competenza esclusiva del gestore dei servizi di raccolta e spazzamento, venendo parificata alle altre frazioni storiche come vetro, verde e plastica.

Riferisce che la società sta procedendo all'organizzazione del servizio, le cui specifiche risultano già integrate nelle convenzioni vigenti, mantenendo per il momento l'assetto attuale incentrato sul conferimento stradale e presso il centro di raccolta. Evidenzia tuttavia la presenza di un forte rallentamento a livello macroeconomico (cosiddetto "collo di bottiglia") causato dall'iperproduzione legata al fenomeno del *fast fashion*: l'eccesso di volumi ha spinto le società di trattamento e i partner del terzo settore a interrompere il ritiro gratuito dei materiali e a richiedere contributi economici per la copertura dei costi di smaltimento. Per tale ragione, CBBO ha dovuto prevedere nel Piano Finanziario specifici corrispettivi per finanziare la gestione di scarti che in precedenza venivano trattati a costo zero.

Precisa che il tanto atteso decreto attuativo ministeriale dovrebbe introdurre un sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) del tutto analogo a quello dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), applicando un contributo ambientale sul prezzo di vendita dei prodotti tessili a monte per finanziare interamente la filiera del riciclo e garantire il riconoscimento di corrispettivi ai gestori. Ritenendo probabile che l'adozione definitiva di tale schema non avverrà prima del 2027 o del 2028, assicura che nelle more dell'attuazione del decreto la raccolta dei rifiuti tessili resterà garantita sul territorio di Castenedolo presso l'ecocentro e attraverso i contenitori dedicati, assecondando le specificità e le linee d'indirizzo del Comune. Conclude precisando che l'attuale fase di transizione e i relativi oneri economici – stimati per un lasso temporale indicativo di circa un paio d'anni in attesa dell'autosostentamento della filiera – presentano impatti estremamente marginali sul bilancio complessivo e risultano già interamente pianificati e coperti sia all'interno del contratto di affidamento sia nel Piano Economico Finanziario (PEF) sottoposto all'approvazione del Consiglio.

In merito alla frequenza delle emissioni, come si accennava in precedenza, il modello prevede il passaggio a due scadenze annuali: un acconto, che verrà emesso indicativamente tra i mesi di settembre e ottobre, e un saldo a chiusura dell'anno solare. Il saldo permetterà di conteggiare con precisione i conferimenti effettivi di rifiuto secco indifferenziato ed eventuali corrispettivi extra rispetto alla quota minima già inclusa nella parte fissa e variabile. Questo sistema a due emissioni garantisce un monitoraggio più costante e un impatto economico più dilazionato per le famiglie rispetto all'unica soluzione annuale.

Per quanto riguarda i costi di spedizione e di gestione della fattura – tema sul quale l'attenzione del cittadino è legittimamente alta – è opportuno precisare che, trattandosi ora di una Tariffa Corrispettiva e quindi di una vera e propria fattura, l'Ente e il gestore metteranno a disposizione tutti gli strumenti digitali per azzerare queste spese accessorie. I cittadini che sceglieranno l'invio della fattura tramite posta elettronica (e-mail) o che attiveranno la domiciliazione bancaria (SDD) non dovranno sostenere alcun costo di spedizione o di stampa. L'addebito delle spese vive di spedizione cartacea rimarrà circoscritto esclusivamente a chi richiederà espressamente il recapito del formato cartaceo a mezzo posta, incentivando così la digitalizzazione, che riduce i costi di gestione e sposa i principi di sostenibilità ambientale che questa stessa riforma promuove».

Pierluigi Bianchini - Sindaco interviene nel dibattito esprimendo forte soddisfazione per il percorso storico compiuto dall'Ente. Ricorda che l'adesione del Comune di Castenedolo alla

società CBBO risale al 2016, anno in cui fu deliberato il passaggio dal sistema di raccolta a calotta al modello "porta a porta". A distanza di un decennio, evidenzia come tale scelta strategica si sia dimostrata ampiamente positiva e lungimirante: evidenzia la crescita della compagine societaria di CBBO, passata dai 12 o 13 Comuni aderenti del 2016 agli attuali 17, con ulteriori due municipalità in procinto di fare il loro ingresso una volta ultimate le necessarie procedure burocratiche. Sottolinea come l'ambizione originaria della riforma non fosse soltanto il miglioramento qualitativo del servizio, ma anche l'avvio di un profondo percorso di educazione e sensibilizzazione dell'utenza finalizzato alla riduzione della produzione complessiva di rifiuti. I dati attuali confermano il pieno raggiungimento di questo obiettivo: la produzione annua di rifiuto secco indifferenziato a Castenedolo si attesta infatti a soli 100 kg per abitante, a fronte di una media provinciale di 123 kg; parallelamente, la produzione totale di rifiuti pro capite è pari a 522 kg annui, un dato significativamente inferiore rispetto ai 552 kg della media della Provincia di Brescia.

Attribuisce questi benefici tangibili alla cultura ecologica radicata nel tempo e al proficuo coinvolgimento del mondo scolastico avviato a suo tempo, grazie al quale le nuove generazioni hanno imparato a considerare il rifiuto non più come un problema o un costo, bensì come una risorsa da valorizzare. Esprime inoltre un giudizio del tutto favorevole sulla scelta di estendere le competenze di CBBO anche alla gestione amministrativa e alla riscossione della tariffa corrispettiva, un'innovazione che vede Castenedolo fare da apripista come quinto Comune della rete societaria dopo Montichiari, Ghedi, Calvisano e Montirone. L'accentramento dei servizi in un unico interlocutore viene giudicato un risultato di assoluto rilievo. In conclusione, formula i ringraziamenti al Dottor Capoferri per la struttura di CBBO, l'Ufficio Tecnico, il segretario Comunale la Dottoressa Russo e all'Ufficio Ragioneria nella persona della Dottoressa Cestone, per l'eccellente e sinergico lavoro di confronto tecnico ed economico svolto nella definizione della proposta tariffaria e dei regolamenti sottoposti all'aula. Ribadisce infine come l'intero percorso decennale rappresenti un successo politico e amministrativo consolidato a tutela dell'intera comunità.

DATO ATTO che la seduta è stata trasmessa in diretta streaming e la registrazione integrale rimane disponibile sul canale YouTube ufficiale del Comune di Castenedolo.

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTO il parere del Revisore espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari e commercio, Dott.ssa Maria Grazia Cestone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione per farne parti integranti e sostanziali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Consiglieri presenti: n. 15
Favorevoli: n. 13
Astenuiti: n. 2 (Taglietti, Podavini)

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo regolamento comunale per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti urbani allegato alla presente delibera sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

indi con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15
Favorevoli: n. 15

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale

Il Presidente
F.to Bianchini Pierluigi

Il Segretario Comunale
F.to Russo Angela Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 26-06-2026, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2026 al 11-07-2026.

Castenedolo 26-06-2026

Il Segretario Comunale
F.to

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale in atti, e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Castenedolo 26-06-2026

Il Segretario Comunale
F.to



**COMUNE DI CASTENEDOLO
PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 24 giugno 2026

SOMMARIO

ART. 1	4
DISCIPLINA DELLA TARIFFA	4
ART. 2	4
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 3	4
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 4	5
COSTO DI GESTIONE	5
ART. 5	5
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	5
ART. 6	6
ARTICOLAZIONI DELLA TARIFFA	6
ART. 7	7
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	7
ART. 8	7
SUPERFICI DEGLI IMMOBILI	7
ART. 9	8
SOGGETTI PASSIVI	8
ART. 10	9
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	9
ART. 11	9
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 12	10
COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA	10
ART. 13	10
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 14	11
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 15	11
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 16	12
ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	12
ART. 17	13
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	13
ART. 18	13
ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	13
ART. 19	14
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 20	14
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	14
ART. 21	15
RIDUZIONE PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	15
ART.21 bis	16
ESCLUSIONE DELLE QUOTE VARIABILI	16
ART. 22	16
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. 23	17
ALTRE AGEVOLAZIONI	17
ART. 24	17
APPLICABILITÀ E CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI	17
ART. 25	17
SCUOLE STATALI	17
ART. 26	17
TARIFFA GIORNALIERA	17
ART. 27	18
MANIFESTAZIONI ED EVENTI	18
ART. 28	18
TRIBUTO PROVINCIALE E COMPONENTI PEREQUATIVE	18
ART. 29	18
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	18
ART. 30	19
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	19
ART. 31	21
CONTROLLI	21
ART. 32	21
ACCERTAMENTO	21

ART. 33	22
RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONI	22
ART. 33 BIS	23
RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	23
ART. 34	23
RIMBORSI	23
ART. 35	24
INTERESSI	24
ART. 36	24
SOMME DI MINIMO AMMONTARE	24
ART. 37	24
CONTROVERSIE	24
Allegato A	25
CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	25
Allegato B	27
RIFIUTI SIMILI AI DOMESTICI	27

ART. 1

DISCIPLINA DELLA TARIFFA

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446/1997, la Tariffa corrispettiva (di seguito anche "TARI"), di natura non tributaria, destinata a finanziare il servizio di igiene ambientale, di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013.
2. Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito anche "Gestore"), come previsto dall'art.1, comma 690, della Legge 147/2013.
2. La tariffa è applicata agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune, considerando, ai fini della prevalenza l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tariffa, come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 201/2011.

ART. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 e all'articolo 19;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e).
5. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis, d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti indicati dall'allegata tabella A, i rifiuti:
- a) prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - b) prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c) prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d) prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - e) derivanti da attività sanitarie e, in particolare, i rifiuti individuati all'art. 2, lett. g), D.P.R. n. 254/2003.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
8. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta. Possono tuttavia essere conferiti dal produttore a soggetti debitamente autorizzati per destinarli al recupero.

ART. 4

COSTO DI GESTIONE

1. La Tariffa corrispettiva è determinata per garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati dal Piano Economico Finanziario (PEF), di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto in conformità ai criteri metodologici e alle disposizioni indicata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, anche "ARERA") protempore vigenti, nonché ai criteri di ripartizione di cui al D.P.R. n. 158/1999. Il Consiglio Comunale approva le relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, di sostenibilità ambientale e di qualità del servizio fornito dall'ente.
3. Le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, sono determinate secondo le disposizioni protempore vigenti dettate da ARERA in conformità alla più ampia disciplina del "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)", qui integralmente richiamata, per il periodo regolatorio di competenza.
4. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La determinazione della tariffa avviene in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), nel rispetto del limite di crescita delle entrate

tariffarie e dei criteri metodologici protempore vigenti disposti da ARERA. Il PEF, è predisposto dal soggetto gestore per la parte di propria competenza e trasmesso all'Ente territorialmente competente per le attività di integrazione e di validazione coerenti con la regolazione ARERA, ai fini della successiva approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.

3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 1 comma 667 della L. 147/2013, con l'applicazione di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.
4. Ai sensi della L. 25/2022 e in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune approva il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e il Regolamento della TARI e della tariffa corrispettiva, secondo le norme statali per l'anno di riferimento.
5. Se non si sia provveduto all'approvazione delle tariffe entro il termine previsto per la fatturazione il gestore può provvedere all'emissione di una rata di acconto commisurata al 60% alle tariffe approvate per l'esercizio precedente. L'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 6

ARTICOLAZIONI DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione;
 - b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata, prevista dall'art.1 comma 658 della Legge 147/2013 mediante l'imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero ed il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del piano finanziario.
4. La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata.
5. La ripartizione e le relative tariffe della TARI, per ogni singola categoria d'utenza, è esplicitata nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe determinate in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.

ART. 7

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti a Tariffa, non operative.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
3. Sono escluse dalla Tariffa in via esemplificativa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali ovvero da utenze comuni a più unità immobiliari per le quali non è possibile la cessazione autonoma possono essere esentate dal pagamento del prelievo.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dalla Tariffa.

ART. 8

SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attuazione delle disposizioni contenute al comma 2 del presente articolo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a Tariffa è pari a quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; ai fini dell'applicazione della Tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla Tariffa delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari **all'ottanta per cento** della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Agli utenti saranno comunicate in forma idonea le nuove superfici rilevanti.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla Tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di cortili, terrazze e ogni altra superficie accessoria o pertinenziale non coperta, i balconi se fuori dal perimetro dell'edificio, le aree verdi e le parti comuni del condominio non detenute o occupate in via esclusiva, da un solo condomino, ed adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli. Sono escluse altresì le soffitte, le cantine, i ripostigli e simili limitatamente alla parte del locale di altezza inferiore all'altezza minima di 1,80.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a Tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 9

SOGGETTI PASSIVI

1. La Tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tariffa è dovuta dai relativi occupanti o conduttori.
3. Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali; in questo caso la dichiarazione e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a 6 mesi anche se ricomprendenti più annualità.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra-alberghiera la Tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la Tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

ART. 10

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. La Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di Tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di Tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei prescritti termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di Tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Il numero degli occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della Tariffa è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della bolletta o fattura di addebito, nel rispetto delle relative frequenze di emissione.
6. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente a tale data saranno oggetto di conguaglio.

ART. 11

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un occupante **ogni 30 mq** di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. La superficie di cantine, di autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si somma alla superficie dell'utenza abitativa di riferimento, ancorché non ubicata nelle immediate vicinanze. Laddove l'occupante non

sia titolare di utenza abitativa i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 12

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. In attuazione del principio "chi inquina paga" la tariffa è composta:
 - a) da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) da una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
 - c) da una *quota a misura* per i conferimenti di rifiuti indifferenziati eccedenti la quantità di riferimento stabilita dal comune, applicabile dalla data di attivazione della misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al pubblico servizio.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, in mancanza di idonee misurazioni, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento dei costi variabili complessivamente imputati a tali utenze in misura compresa tra il 2% e il 15%.

ART. 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La *quota fissa* della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La *quota variabile* per le utenze domestiche è determinata ripartendo in maniera uniforme i costi variabili attribuibili alle medesime, assicurando alle utenze con un solo componente una riduzione del 30%.
3. Sulla base di idonei criteri statistici e delle percentuali programmate di raccolta indifferenziata, il comune determina, anche in misura unica, la *quantità di riferimento* di rifiuti indifferenziati per le utenze domestiche, esprimendola in unità di peso e di volume.
4. La *quota a misura* è determinata valorizzando i conferimenti di rifiuti

indifferenziati eccedenti la quantità di riferimento al costo unitario di gestione del rifiuto indifferenziato indicato nelle delibere tariffarie.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. **La quota fissa** della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. **La quota variabile** calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti K_d) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Sulla base di idonei criteri statistici, desunti anche dai predetti coefficienti K_d , e delle percentuali programmate di raccolta differenziata, il comune determina per ogni categoria di utenza non domestica la produzione di riferimento unitaria di rifiuti indifferenziati, espressa in peso e in volume per unità di superficie (PR_{nd}).
5. **La quota a misura** è determinata valorizzando i conferimenti di rifiuti indifferenziati eccedenti la quantità di riferimento per ogni utenza (prodotto di PR_{nd} per la superficie imponibile) al costo unitario di gestione del rifiuto indifferenziato indicato nelle delibere tariffarie

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, in particolare se situate in utenze industriali, purché la dichiarazione individui specificatamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 16

ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti a Tariffa i locali dove viene svolta attività a ciclo chiuso e dove non è possibile riscontrare un'apprezzabile presenza umana e i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'applicabilità della tariffa alle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h. i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune.
 - i. gli edifici adibiti esclusivamente al culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la Tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Le utenze caratterizzate dalla produzione di rifiuti al di fuori delle superfici dalle stesse occupate (quali ad esempio i piccoli artigiani che eseguono lavorazioni essenzialmente presso il committente e i giardinieri) possono conferire presso il centro di raccolta comunale nel rispetto della vigente autorizzazione ed alle tariffe applicate dall'Ente Gestore, previa stipula di idoneo contratto, le tipologie di rifiuto relative alla propria attività, previste dal D.M. 8 aprile 2008

e ss.mm. ii..

ART. 17

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 16.

ART. 18

ESCLUSIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie rilevante per l'applicazione della Tariffa alle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185, d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare soggette a Tariffa:
 - a) le superfici adibite ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) le superfici caratterizzate da attività di costruzione e demolizione;
 - c) le superfici caratterizzate dalla produzione o dal deposito di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, di rifiuti da abbattimento di fumi, di rifiuti provenienti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) le superfici delle imprese industriali specificamente adibite alla trasformazione o alla lavorazione della materia;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono esclusi dalla Tariffa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, con i seguenti requisiti:
 - a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali escluse da Tariffa;
 - b) devono essere destinati al solo deposito delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, che saranno lavorate nelle superfici escluse da Tariffa ai sensi della precedente lettera a);
 - c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti su tali magazzini non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
 - a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti

(urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante il conferimento a imprese a ciò abilitate.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali al pubblico servizio in assenza di specifica convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 255, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 19

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche a disposizione dei soggetti non residenti nel Comune di Castenedolo utilizzate per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 180 giorni nell'anno. L'utilizzo non continuativo potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
2. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti è dovuta nella misura ridotta di due terzi;
3. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte variabile calcolata;
4. Abitazioni nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di uno o più soggetti che, per diverse ragioni, facciano uso di ausili medici usa e getta (traverse e/o pannoloni), purché ne facciano apposita richiesta, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente Gestore, corredata da certificazione medica a firma del medico curante o del personale medico che ne attesti la validità: addebito della quota variabile misurata limitato al quantitativo teorico previsto per il numero di componenti del nucleo familiare.

ART. 20

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

La TARI si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e in quella variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, e alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo per un periodo inferiore a 180 giorni nell'anno, purché risultante da licenza o altro atto abilitativo all'esercizio dell'attività rilasciato dalla competente autorità.

ART. 21

RIDUZIONE PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quota variabile calcolata per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
 - a. dichiarare di voler avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni;
 - b. dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione del nominativo del soggetto incaricato, delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza del predetto accordo.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo.
6. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani effettivamente avviate al recupero (o a riciclo) nell'anno solare precedente, deve essere trasmessa al Gestore entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, anche ai sensi delle previsioni ARERA contenute nella Deliberazione 15/2022; in caso di non accoglimento dell'istanza, il Gestore comunicherà quanto necessario.
7. Il Comune e/o il Gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
8. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
9. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Qr/Qt$, dove:
 - Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;

- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$ con:
- Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
- Sr è la superficie di riferimento.

10. La predetta riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, e può essere soggetta a conguaglio.
11. Il Comune e/o il Gestore può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
12. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini di cui al comma 4, si intende abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio. Resta in ogni caso impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

ART.21 bis

ESCLUSIONE DELLE QUOTE VARIABILI

1. Sono escluse dalla corresponsione delle quote variabili calcolate e misurate le utenze non domestiche che:
 - a) conferiscono la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - b) dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
 - c) dichiarano di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. La dichiarazione di cui alla lettera c) è inviata al Comune e/o al Gestore a mezzo pec o raccomandata a.r entro il 30 del mese di giugno e ha efficacia per l'anno successivo. La dichiarazione deve attestare l'attivazione di un contratto per il recupero dei propri rifiuti urbani e contenere l'indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici EER, e delle relative quantità presunte.
3. L'attestazione di cui alla lettera b) è inviata al Comune e/o al Gestore entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento.
4. L'utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprenderne l'erogazione anche prima della scadenza quinquennale, che comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.

ART. 22

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile calcolata, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione di rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall' autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all' ambiente.
2. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento

amministrativo, la TARI è riparametrato in relazione all' effettivo svolgimento del servizio.

ART. 23

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è applicato il bonus previsto dall'art. 57-bis, d.l. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, in conformità alle prescrizioni e con le decorrenze stabilite dell'Autorità o le di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e in quella variabile:
 - a) ai locali adibiti esclusivamente ad attività di assistenza e beneficenza, ad attività politica e sindacale, per i locali utilizzati dagli oratori parrocchiali, dalle ONLUS, dalle associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di volontariato, di culto, quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale: riduzione al 50%;
 - b) ai locali e le aree occupati da enti pubblici o privati e adibiti ad attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle scuole pubbliche: riduzione del 50%.
 - c) ai locali adibiti esclusivamente ad attività di assistenza e beneficenza utilizzati dalle ONLUS che svolgono attività di assistenza agli anziani in regime di accreditamento regionale: riduzione al 65%; a tali locali non è altresì addebitata la tariffa relativa alla quota a misura.
3. La copertura delle agevolazioni previste dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 24

APPLICABILITÀ E CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni previste negli articoli 20, 21 e 24 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 25

SCUOLE STATALI

1. La Tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del d.l. n. 248/2007 (convertito dalla l. n. 31/2008).
2. La somma attribuita al Soggetto affidatario ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tariffa.

ART. 26

TARIFFA GIORNALIERA

1. Si applica la Tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ad esclusione delle occupazioni temporanee destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. La Tariffa giornaliera si applica anche alle attività non soggette a tariffa ai sensi degli articoli 16, 17 e 18.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Alla tariffa giornaliera si applicano in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22.

ART. 27

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della Tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, l'ammontare della Tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

ART. 28

TRIBUTO PROVINCIALE E COMPONENTI PEREQUATIVE

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI e riversato direttamente dal "Gestore della Tariffa e del rapporto con gli utenti" al soggetto beneficiario tramite le strutture di ripartizione e i codici di versamento ministeriali.
3. Alle tariffe fisse e variabili determinate dal Comune si applicano, in aggiunta e con separata evidenza negli atti di riscossione, le eventuali componenti perequative tariffarie pro-tempore vigenti istituite da ARERA ai sensi delle deliberazioni di competenza. Tali componenti, espresse in euro/utenza per anno, sono dovute per ogni punto di conferimento/utenza, sono frazionabili per mesi in base al periodo di possesso o detenzione dell'immobile, e vengono rimosse dal "Gestore della Tariffa e del Rapporto con gli utenti" per il successivo riversamento agli organi preposti, secondo la regolazione nazionale vigente.

ART. 29

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della Tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla Delibera n. 15 del 2022.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tariffa, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti urbani.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della Tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Gestore rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Gestore comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo documento di riscossione TARI inviato al contribuente.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) il recapito postale e di posta elettronica del dichiarante;
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza o domicilio per l'invio di eventuale conguaglio;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
 - c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso lo Sportello fisico (e online, se presente) istituito dal Soggetto affidatario del servizio o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata (per le utenze non domestiche) o elettronica (per le utenze domestiche). In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Soggetto affidatario del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. Il modulo di dichiarazione riporta le indicazioni per reperire la Carta di Qualità e le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di conferimento dei rifiuti medesimi.
10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TARI hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della TARI.
12. La dichiarazione di cessazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; la dichiarazione deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
13. La dichiarazione di variazione che comporta una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione se successiva a tale termine. Diversamente, la richiesta di variazione che comporta un incremento dell'importo da

addebitare all'utente produce sempre effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 CONTROLLI

1. Il soggetto che applica la Tariffa controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
2. A tal fine è possibile in particolare:
 - a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni autocertificative sostitutive dei documenti richiesti;
 - b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
 - c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
 - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della Tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della Tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.
5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la Tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della Tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

ART. 32 ACCERTAMENTO

1. L'omessa, l'incompleta o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata inviando all'interessato tramite raccomandata A.R. o mezzo equipollente, nei termini ex art. 1, comma 161 e seguenti, L. n. 296/2006, apposito avviso, nel quale sono specificate le ragioni

dell'atto e distintamente le somme dovute per Tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora, e spese, da versare entro sessanta giorni dalla notifica.

2. Le spese di accertamento sono quantificate nella misura del 30% delle somme ancora dovute, con un minimo di € 50 ed un massimo di € 400.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi siano superiori a € 5.000 per gli utenti non domestici e a € 700 per gli utenti domestici, può essere concordata con l'ente gestore e non oltre il termine di versamento una rateazione sino a dodici rate mensili, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi a versare anche una sola rata di oltre quindici giorni.

ART. 33

RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONI

1. La Tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviate anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della Tariffa in almeno due rate a scadenza semestrale. E' fatta salva la facoltà dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Il versamento del dovuto può essere effettuato mediante sistema PagoPA e attraverso le piattaforme web dedicate di cui all'art. 5 del Codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e/o mediante pagamento gratuito presso lo sportello TARI esclusivamente tramite carte di pagamento elettroniche.
2. Qualora l'utente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R. ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, contenente le somme da versare in un'unica soluzione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora. Si applica il comma 3 dell'articolo 32.
3. Bollette, fatture o inviti di pagamento di cui al comma 1 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a) dichiarazione mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore al minimo vitale;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) con particolare riferimento alle utenze non domestiche, esclusivamente per motivi che giustifichino lo stato di temporanea situazione di difficoltà obiettiva.
4. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 100 (cento).
5. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento ovvero in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, perdurando l'omesso versamento della TARI, si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Alla riscossione coattiva si procede nelle forme di cui al codice di procedura civile, tramite ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910 o con altre forme previste dalla vigente legislazione.

ART. 33 BIS

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può presentare allo Sportello TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento. A tal fine, il Gestore predispone specifica modulistica, dedicata per ciascuna casistica, disponibile presso lo Sportello TARI e scaricabile dal sito web del Gestore stesso e del Comune.
2. Per la richiesta di rettifica degli importi addebitati si rimanda all'articolo 34.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di non utilizzare il modulo predisposto dal Gestore, purché la comunicazione contenga le seguenti informazioni:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo e/o la richiesta di informazioni;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
4. A seguito delle richieste di cui sopra, il Gestore invia, di norma con posta elettronica ed entro 30 giorni lavorativi, una motivata risposta scritta, contenente, tra gli altri, il riferimento al reclamo scritto e/o alla richiesta di informazioni, la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, l'elenco della eventuale documentazione allegata.

ART. 34

RIMBORSI

1. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti entro i termini prescrizionali decorrenti dalla data di pagamento, utilizzando l'apposito modulo messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore del Servizio la richiesta di rimborso, senza utilizzare il modulo predisposto, purché la richiesta contenga le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi del contribuente: il nome, cognome e il codice fiscale (utenza domestica); la ragione o denominazione sociale, indicazione delle generalità della persona fisica che presenta la richiesta (utenza non domestica);
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) la motivazione della richiesta;
 - e) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Sull'istanza di rimborso si procede entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta di rimborso:
- se l'importo da rimborsare è inferiore ad € 50,00, l'importo eventualmente pagato e non dovuto verrà compensato direttamente nella prima fattura utile;
 - se l'importo da rimborsare è superiore ad € 50,00, il Gestore procederà ad accreditare l'importo attraverso detrazione dell'ammontare nel primo documento di riscossione utile o, se richiesto, mediante rimessa diretta sulla base delle informazioni di cui al comma 2.
- Nel caso in cui il contribuente non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al comma 2.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dalla data del versamento, calcolati in base a quanto indicato nell'art. 35 del presente Regolamento.

ART. 35

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.

ART. 36

SOMME DI MINIMO AMMONTARE

1. Non si procede ad accertamento, a riscossione ordinaria o coattiva o a rimborso d'ufficio per somme inferiori a € 12,00 (esclusi oneri ed accessori), salvo siano relative a più annualità.

ART. 37

CONTROVERSIE

1. Le controversie concernenti la tariffa corrispettiva sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

ART. 38

CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 39

NORME FINALI

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2026.

Allegato A
CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

	Comuni con più di 5.000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste

27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club
31	Magazzini alimentari

Allegato B
RIFIUTI SIMILI AI DOMESTICI

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Sono, altresì, rifiuti urbani

° i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g) del D.P.D. 15 luglio 2003 n. 254, purchè non rientrino tra i rifiuti sanitari pericoli a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per le quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani,

- La spazzatura;
 - Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
- ° Sfalci e potature prodotti da aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16: al riguardo, si specifica che sfalci e potature prodotti non nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali possono essere conferiti al servizio pubblico solo se derivanti dalle aree verdi di utenze domestiche o non domestiche ubicate nel territorio comunale;
- ° Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.